



# COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 47 del 01-12-2025** Sessione Straordinaria di Prima convocazione

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL  
07.10.2025**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **uno** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella Sala Consiliare c/o la Sala delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sig. Marco SEVERINO il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P/A
1.	GUARDAVILLA Piero Antonio	Assente
2.	SEVERINO Marco	Presente
3.	LENA Federico	Presente in videoconferenza
4.	VENTURELLI Gianfranca	Presente
5.	BOMBARI Marco	Assente
6.	VAILATI Maria Angela	Presente
7.	LUPPO TIMINI Domenico	Presente in videoconferenza
8.	BISSA Domenico	Presente
9.	VAILATI CANTA Diego	Presente
10.	FESTARI Elena	Presente
11.	VIOLA Innocente	Presente

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco RODOLICO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 07.10.2025**

Delibera C.C. n. **47** del **01-12-2025**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Alla seduta odierna è presente il Vice Sindaco sig.ra Isabelli Denti.*

*I Consiglieri Lena e Lupo Timini sono presenti in videoconferenza.*

*Illustra il punto il Segretario Comunale.*

*Il Consigliere Festari interviene dando lettura di uno scritto che si allega al presente verbale.*

*Interviene il Consigliere Viola: sostiene che il Sindaco sia incorso in un errore dovuto alla sua arroganza. Ritiene che il voto che dovesse nuovamente esprimere la Giunta sarà comunque viziato dalla volontà già espressa dal Sindaco.*

*Chiedo che il Sindaco consideri di dimettersi.*

*Il Consigliere Vailati Canta fa presente che aveva già evidenziato la potenziale sussistenza di un conflitto di interessi.*

*Osserva inoltre che, se il Sindaco si fosse astenuto, la delibera di consiglio non sarebbe stata approvata. Condivide l'osservazione del Consigliere Viola in merito all'indirizzo già dato dal Sindaco.*

*Valuterà se presentare una mozione di sfiducia.*

*Replica il Vice Sindaco Denti, rivendicando la propria autonomia decisionale in Giunta, a prescindere dal supposto indirizzo già espresso dal Sindaco.*

**PREMESSO** che:

- In data 08.07.2025, è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 68, avente ad oggetto: “*Avvio del procedimento relativo alla variante puntuale al piano di governo del territorio unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*”;
- In data 24.09.2025, si è svolta presso la sede comunale la conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS della variante puntuale (il cui verbale è stato assunto al protocollo dell’Ente al n. 5495 del 29.09.2025);
- In data 07.10.2025, è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, avente ad oggetto: “*Variante puntuale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di cui alla l.r. n.12/2005 e s.m.i. adozione*”;
- In data 27.11.2025, è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 avente ad oggetto: “*Annnullamento in autotutela della deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 08.07.2025*”

PRESO ATTO che, nella deliberazione da ultimo richiamata, si evidenziava la necessità di procedere all'annullamento in autotutela degli atti relativi all'adozione della variante puntuale al P.G.T. in essi prevista;

RICHIAMATO l'art. 78, comma 2, d. lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “*Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*”;

ATTESO che la norma sopra descritta impone l'obbligo di astensione dalla discussione e votazione di delibere in capo all'amministratore versante in conflitto di interessi, per tale intendendosi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, quella situazione di contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo “istituzionale” ed un altro di tipo personale;

CONSIDERATO che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa:

- “*La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna*” (così, Consiglio di Stato, Sez.V, 13 giugno 2008, n. 2970);
- l'obbligo di astensione “*è espressione di una regola generale e inderogabile, di ordine pubblico, applicabile quindi al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge*” (così, Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826);
- “*Le condizioni più stringenti sancite dalla disposizione contenuta nell'art. 78, comma 2, del t.u.e.l. per i regolamenti e gli atti generali – essendo richiesta una “correlazione immediata e diretta” con l'interesse in conflitto – rispondono tuttavia ad un'esigenza di carattere pratico poiché, in un contesto geografico delimitato, è evenienza molto frequente che gli amministratori locali abbiano un qualche generico interesse nelle fattispecie sulle quali sono chiamati a deliberare*” (così, Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 652);
- Laddove sussista una obiettiva situazione di conflitto di interessi, non è rilevante il fatto che l'amministratore abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista la prova del condizionamento subito (si vedano, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5465);
- “*(...) l'obbligo ricorre per il solo fatto che i membri del collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio dell'amministrazione* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826);  
*i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291);

*l'atto assunto in violazione dell'obbligo di astensione è annullabile in toto e non solo per la parte eventuale del provvedimento che riguardi il solo componente incompatibile (cfr. sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3385);*

*a tutela dell'immagine dell'amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Corte cost. 28 maggio 1975, n. 129; Cass. 16 settembre 2002, n. 13507)" (così, Consiglio di Stato, Sez.V, 13 giugno 2008, n. 2970);*

RILEVATO che:

- a seguito degli accertamenti effettuati dall'Ente (prot. n. 6646 del 27.11.2025), è emerso che all'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 07.10.2025 ha partecipato un amministratore (il Sindaco) che versava in conflitto di interessi, in quanto legato da un rapporto di affinità (di quarto grado) al privato che ha formulato l'istanza di adozione della variante puntuale al P.G.T. (istanza prot. n. 3029 del 29.05.2025);
- sussiste, quindi, una correlazione immediata e diretta, obiettivamente apprezzabile, tra il contenuto della deliberazione e gli interessi del suddetto amministratore, tale da imporre un suo dovere di astensione;

VISTI gli artt. 21 *octies* e 21 *nonies*, l. n. 241/1990;

CONSIDERATO che:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 08.07.2025, affetta dal vizio di violazione di legge, per le motivazioni sopra enunciate, è stata oggetto di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 *nonies*, l. n. 241/1990, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 27.11.2025, che qui si intende richiamata;
- si rende, pertanto, procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela *ex art. 21 nonies*, l. n. 241/1990, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 07.10.2025, al fine di riesercitare il potere amministrativo nel rispetto delle previsioni normative qui richiamate;

VISTO l'art. 42, d. lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49, d. lgs n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione palese:

Presenti n. 9 Consiglieri; Votanti n. 9 Consiglieri; Astenuti: n. 0;

Voto FAVOREVOLE: n. 9 voti;

Voto CONTRARI: n. 0

## **DELIBERA**

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di annullare, ai sensi dell'art. 21 *nonies*, l. n. 241/1990, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 07.10.2025, per le ragioni esplicitate in premessa;

SUCCESSIVAMENTE, ritenuta l'urgenza di procedere, visto l'esito della votazione palese:

Presenti n. 9 Consiglieri; Votanti n. 9 Consiglieri; Astenuti: n. 0;

Voto FAVOREVOLE: n. 9 voti;

Voto CONTRARI: n. 0

**D E L I B E R A** Di dichiarare il presente, per le ragioni esposte in premessa, atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Marco SEVERINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco RODOLICO

---

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del Comune il **03-12-2025** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comune di Madignano, li 03-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco RODOLICO

---

#### E S E C U T I V I T A'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro **10** giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell'art.134, comma3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Comune di Madignano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco RODOLICO

---

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li 03-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco RODOLICO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993